



All. "A" alla Lettera d'invito

# *Questura di Ancona*

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**Gara d'appalto con procedura negoziata  
ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.**

**Affidamento dei servizi di spiaggia, di pulizia, di salvamento a mare, manutenzione ordinaria, ristorazione e bar presso il Centro balneare della Polizia di Stato di Marzocca di Senigallia (AN)**

# QUESTURA DI ANCONA

## SOMMARIO

ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE .....	3
ARTICOLO 2: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO .....	3
ARTICOLO 3: DETTAGLI DEL SERVIZIO .....	4
ARTICOLO 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74, DEL D.LGS.VO 50/2016)4	4
ARTICOLO 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016) .....	4
ARTICOLO 6: IMPORTO A BASE D' ASTA DELL' AFFIDAMENTO E CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL' APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016) – DURATA DEL CONTRATTO.....	5
<i>Durata del contratto:</i> .....	6
ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016).....	6
<i>a) Soggetti ammessi alla partecipazione:</i> .....	6
<i>b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:</i> .....	7
ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 80 e ART. 83, DEL D.LGS.VO 50/2016) ...	9
<i>a) Requisiti di carattere generale (ART. 80 d.Lgs. 50/2016).....</i>	9
<i>b) Requisiti di idoneità professionale (ART. 83 CO. 1, LETT. a), CO. 2 E CO. 3 D.LGS. 50/2016).....</i>	9
<i>c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ART. 83, co. 1, lett. b), co. 4, co. 5 D.LGS. 50/2016) .....</i>	10
<i>d) Requisiti di capacità tecniche e professionali (ART. 83, Co 1, lett. c) e co. 6 D.LGS. 50/2016) .....</i>	11
<i>e) Mezzi di prova (comprova dei requisiti) .....</i>	11
<i>f) Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti .....</i>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<i>g) Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici....</i>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ARTICOLO 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105, DEL D.LGS.VO 50/2016) .....	12
<i>a) Avvalimento (evidenziare allegati sulla bozza definitiva) .....</i>	12
<i>b) DIVIETO DI SUBAPPALTO .....</i>	13
ARTICOLO 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016) .....	13
<i>a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria .....</i>	13
<i>b) Garanzie definitive .....</i>	15
ARTICOLO 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTT. 80 DEL D.L.VO 50/2016).....	17
ARTICOLO 12: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 77 DEL D.L.VO 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA. ....	17
<i>a) Commissione di aggiudicazione .....</i>	17
<i>b) Criteri per la valutazione dell'offerta .....</i>	17
ARTICOLO 13: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.....	18
<i>Costituzione del plico.....</i>	18
ARTICOLO 14: ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO .....	23
L'aggiudicazione sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice e si svolgerà in tre fasi: .....	23
ARTICOLO 15: AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO .....	24
ARTICOLO 16: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....	25
ARTICOLO 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	26
ARTICOLO 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: .....	26
ARTICOLO 19: comunicazioni, ACCESSO agli atti e responsabile del procedimento: .....	28
ARTICOLO 20: procedure di ricorso:.....	29
ARTICOLO 21: avvertenze: .....	29

**ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Questura di Ancona, Via G. Gervasoni ,19 Ancona

**DIRIGENTE DELEGATO: Dirigente Generale Dott. Oreste Capocasa, Questore di Ancona, pro tempore.**

Referente di Gara:

V.Q.A. Dr. Antonio O. Massara

E-mail: uffpers.quest.an@pecps.poliziadistato.it

URL: sito web Ufficio

PEC: uffpers.quest.an@pecps.poliziadistato.it

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, di natura amministrativo/procedurale, inerenti alla presente procedura di gara, esclusivamente in forma scritta e tramite mail certificata, fino a 3 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, ai sopra indicati punti di contatto.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il Dirigente Delegato e' Responsabile-del-procedimento\_PEC uffpers.quest.an@pecps.poliziadistato.it

**ARTICOLO 2: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di esperimento della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione del servizio e del perfezionamento del contratto, della gara d'appalto svolta ai sensi del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) per i servizi di spiaggia, di pulizia, di salvamento a mare, manutenzione ordinaria, ristorazione e bar presso il Centro balneare della Polizia di Stato di Marzocca di Senigallia (AN)

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta migliore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), la cui componente economica è data dal rialzo unico ed incondizionato sul prezzo posto a base d'asta.

La gara, oltre ad essere soggetta alle norme e condizioni previste dal D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, risponde anche alle disposizioni previste dal presente disciplinare, dal capitolato tecnico Allegato B), dallo schema di contratto (Allegato C) e dalla lettera di invito e relativi allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. 827/24, dalle

## QUESTURA DI ANCONA

norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

### ARTICOLO 3: DETTAGLI DEL SERVIZIO

CIG n. **Z651D3CF20**

Costituisce oggetto del servizio l'affidamento dei servizi di spiaggia, di pulizia, di salvamento a mare, manutenzione ordinaria, ristorazione e bar presso il Centro balneare della Polizia di Stato di Marzocca di Senigallia (AN).

Il dettaglio delle modalità di prestazione del servizio è contenuto nel capitolato tecnico allegato a questo disciplinare e ai documenti complementari.

### ARTICOLO 4: INVITI AI CANDIDATI (ART. 75, DEL D.LGS.VO 50/2016)

La stazione appaltante invita simultaneamente e per iscritto, con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte.

Gli inviti sono corredati dei documenti di gara e contengono gli elementi della prestazione richiesta.

### ARTICOLO 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016)

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. "Soccorso istruttorio".

**Ai sensi dell'Art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la sanzione, dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione, è stabilita in Euro 30 (trenta/00), pari al 1 per mille del valore della gara.**

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a **dieci** giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

## QUESTURA DI ANCONA

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

**Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

Nel caso in cui l'operatore si presenti sottoforma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio,) e la Stazione Appaltante disponga l'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione "per quanto di competenza" ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione che dovrà essere reintegrata tempestivamente **pena l'esclusione** dell'intero RTI costituendo.

In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone comunque l'esclusione dell'intero raggruppamento.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

<p><b>ARTICOLO 6: IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'AFFIDAMENTO E CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016) – DURATA DEL CONTRATTO</b></p>
--

**L'importo posto a base di gara su cui operare il rialzo**, è di:

Euro **30.000/00** (trentamila/00) IVA esclusa.

L'importo posto a base di gara, aumentato dell'importo risultato dalla percentuale di rialzo, sarà il canone da corrispondere al Fondo di Assistenza per l'espletamento del servizio per la durata di anni 3 (tre).

Il prezzo relativo ai servizi del presente appalto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito, fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle leggi del settore oggetto dell'appalto.

**Il valore della gara è stabilito in €.** 30.000(trentamila/00) iva esclusa.

Per il presente appalto se si ravvisano rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è necessario redigere il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

**Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara (Allegato A6)**

**5/29**

## QUESTURA DI ANCONA

La Questura, per consentire alle imprese di formulare in modo più efficace l'offerta, richiede come condizione di ammissione alla gara, di effettuare un sopralluogo presso la sede ove verrà svolto il servizio oggetto della gara e di prendere visione degli spazi e dell'impiantistica dei locali oggetto del servizio/fornitura. Il sopralluogo permetterà di avere un'esatta e completa conoscenza delle esigenze della struttura. Il sopralluogo dovrà risultare da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa e confermata dal referente della Questura/Ufficio. Il sopralluogo dovrà essere concordato con il Referente presso la struttura o un suo incaricato al numero tel.: **071 2288480** Dirigente UTL.

I locali saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 fino al secondo giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta comporta la dichiarazione di avvenuto sopralluogo e implica la presa visione della documentazione e degli spazi interessati ai servizi e alla fornitura, nonché l'accettazione di tutti i vincoli tecnici ed operativi richiesti per la realizzazione dei servizi e della fornitura oggetto dell'appalto nel rispetto delle normative di legge.

Pertanto l'impresa non potrà addurre giustificazioni per eventuali errori di prezzo o difficoltà di esecuzione risultanti da inadeguato sopralluogo.

In sede di sopralluogo il concorrente dovrà dichiarare la piena conoscenza e l'impegno all'applicazione del D.U.V.R.I., che potrà essere oggetto di integrazione e/o rettifiche, su proposta della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art.26 del D.lgs 81/2008.

I documenti tecnici per la redazione del D.U.V.R.I. sono conservati nella struttura e devono essere chiesti in visione o in copia durante il sopralluogo stesso.

### **Durata del contratto:**

La durata complessiva prevista per il servizio è di **3 (tre)** anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque sino al **31 marzo 2020**.

### **ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016)**

#### **a) Soggetti ammessi alla partecipazione:**

Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all'art. 80 del medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice medesimo.

Tali condizioni devono permanere, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata del contratto.

**b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:**

I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai sensi e con le modalità dell'art. 48 del vigente Codice degli Appalti.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

E' **consentita** la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta **deve essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e **contenere** l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' fatto **divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

## QUESTURA DI ANCONA

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell' articolo 48 del D.lgs 50/2016, è **vietata** qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a **quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta**. L'inosservanza di tale previsione comporta l'**annullamento** dell'aggiudicazione o la **nullità** del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D. Lgs.vo 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate **esclusivamente** per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Nel caso del servizio oggetto di questo disciplinare, per raggruppamento di **tipo verticale** si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento **orizzontale** quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;

**Per prestazioni principali** si intendono le attività di: Noleggio attrezzature da spiaggia; Salvamento a mare; Ristorazione e bar.

**Per prestazioni secondarie** si intendono le attività di: Pulizia, Ludiche; Manutenzione conservativa.

Al mandatario spetta la rappresentanza **esclusiva**, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.



## QUESTURA DI ANCONA

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio

### **ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 80 e ART. 83, DEL D.LGS.VO 50/2016)**

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati, che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Modello della domanda di partecipazione il cui modello (A1) in allegato al presente disciplinare, unitamente ai modelli di partecipazione e autodichiarazioni (Allegati A2 Modello unico DGUE (con annesso A2 bis Istruzioni per la compilazione del DGUE), A4, A5, A6, A7, A8 e A9.

**Pertanto, di seguito vengono definiti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali:**

**a) Requisiti di carattere generale (ART. 80 d.Lgs. 50/2016)**

Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per le ulteriori cause di esclusione si rimanda al successivo articolo 11 (motivi di esclusione) del presente disciplinare di gara.

**b) Requisiti di idoneità professionale (ART. 83 CO. 1, LETT. a), CO. 2 E CO. 3 D.LGS. 50/2016)**

I candidati alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

**c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ART. 83, co. 1, lett. b), co. 4, co. 5 D.LGS. 50/2016)**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre:

- una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato annuo “generale”<sup>1</sup> d’impresa dell’operatore economico negli ultimi tre esercizi finanziari pari almeno ad € 30.000/00, IVA esclusa, nel settore oggetto dell’affidamento.  
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l’indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (sez. B -1/a) del Modello Unico - DGUE)
- Il fatturato annuo “specifico”<sup>2</sup> dell’operatore economico nel settore oggetto dell’appalto, specificato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, per il numero di servizi richiesto pari ad almeno € 30.000/00.  
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l’indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (sez. B -2/a) del Modello Unico - DGUE)
- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.  
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare l’indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. (sez. B -5 del Modello Unico - DGUE)

Tale richiesta trova motivazione in relazione alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.

Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, la stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.

---

<sup>1</sup> Per “generale” si intende il fatturato complessivo realizzato dall’Impresa in un esercizio finanziario in tutte le attività svolte.

<sup>2</sup> Per “specifico” si intende il fatturato relativo alle attività principali (Noleggio attrezzature da spiaggia; salvamento a mare; Ristorazione e bar) oggetto di affidamento realizzato dall’Impresa in un esercizio finanziario.

**d) Requisiti di capacità tecniche e professionali (ART. 83, Co 1, lett. c) e co. 6 D.LGS. 50/2016)**

I partecipanti alla procedura di gara dovranno produrre un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. (sez. C -1/b) del Modello Unico).

Dovrà indicare, inoltre, le attrezzature, il materiale e l'equipaggiamento tecnico (sez. C - 9 del Modello Unico - DGUE).

**N.B: Si precisa che esclusivamente i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 potranno essere oggetto di avvalimento.** (allegati A4 e A5)

**e) Mezzi di prova (comprova dei requisiti)**

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi b), c) e d), nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016, di cui al paragrafo a) all'aggiudicatario provvisorio della presente procedura riservandosi in ogni caso di espletare dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.

La stazione appaltante può richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII del vigente Codice degli appalti, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83.

La stazione appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui al citato articolo 86.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II del vigente Codice degli appalti, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso del servizio in affidamento, se non specificato nel presente atto.

**ARTICOLO 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105, DEL D. LGS.VO 50/2016)**

**a) Avvalimento (evidenziare allegati sulla bozza definitiva)**

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla presente procedura di gara e in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e della certificazione di qualità di cui alla lettera e) del precedente articolo 8, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, **anche di partecipanti al raggruppamento**, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega **in fase di offerta**:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
  - b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - d) una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - f) contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- b) La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Decreto Lgs.vo 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo.  
Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
- c) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi

## QUESTURA DI ANCONA

previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

- d) E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- e) In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- f) In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.  
A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

### **b) DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Il servizio oggetto di questo disciplinare non potrà essere subappaltato, ai sensi dell'art. 118 D.L.vo 50/2016, pena la perdita dell'aggiudicazione e l'applicazione delle eventuali penali previste.

Tale divieto è dovuto alla particolarità della struttura dove si svolge il servizio ed alla natura dello stesso.

## **ARTICOLO 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016)**

### **a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria**

In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'ammontare del valore complessivo provvisorio della presente gara al netto dell'I.V.A., (prezzo posto a base d'asta) corrispondente a € 600

Le garanzie provvisorie, sono prestate a garanzia della serietà dell'offerta. L'importo sarà ridotto del 50% per gli operatori economici che siano in possesso, della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9001 – 2008.

Dette garanzie provvisorie devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

## QUESTURA DI ANCONA

Le garanzie provvisorie coprono la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e saranno svincolate al momento della sottoscrizione del contratto medesimo per l'aggiudicatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

### **Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell'offerta.**

La garanzia provvisoria deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile.

### **La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:**

- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;**
- **Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.**

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;

14/29

## QUESTURA DI ANCONA

- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.

**L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.**

Le cauzioni devono altresì riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

**Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di spiaggia, di pulizia, di salvamento a mare, manutenzione ordinaria, ristorazione e bar presso il Centro balneare della Polizia di Stato di Marzocca di Senigallia (AN)**

### **b) Garanzie definitive**

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire – ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo 50/2016 - una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di polizza fideiussoria, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

## QUESTURA DI ANCONA

fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La cauzione definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la **decadenza dell'affidamento e l'acquisizione** della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce **inadempimento del garante** nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le **fideiussioni** devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La sottoscrizione della garanzia definitiva deve essere corredata da autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l'accertamento dei relativi poteri.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.